

**COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA****PROVINCIA DI FOGGIA**

Via Fabio Filzi n. 66 - 71030 Casalvecchio di Puglia (FG) – Tel. +39 0881553018 – Fax +39 0881553571
Codice Fiscale 80002620716 – Partita IVA - 01301430714

ORDINANZA**N. 23 DEL 14/07/2026****OGGETTO:**

Disciplina degli orari delle attività di diffusione musicale durante la stagione estiva 2026

SINDACO**PREMESSO CHE:**

- ai sensi degli artt. 3 e 13 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, esercitando tutte le funzioni amministrative che non sono espressamente attribuite ad altri soggetti;
- nell'esercizio della sua autonomia tra le finalità del Comune di Casalvecchio di Puglia vi è anche, ai sensi dell'art. 2 lettera d) del vigente Statuto, il sostegno di numerose iniziative e attività promozionali nel campo economico;
- come ogni estate, nelle aree pubbliche vengono organizzati intrattenimenti musicali in favore della popolazione sia da parte dell'Amministrazione comunale che da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a favore della propria clientela;
- è compito dell'Amministrazione comunale salvaguardare la salute pubblica e privata nonché la pubblica incolumità e prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connessi all'utilizzo indiscriminato delle apparecchiature di diffusione sonora;
- questo Comune non possiede un piano di zonizzazione acustica;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che è volontà dell'Amministrazione comunale permettere la massima partecipazione della cittadinanza ed offrire ai presenti servizi vari, quindi promuovere le manifestazioni con varie attività;

CONSIDERATI E VALUTATI gli interessi degli abitanti e degli organizzatori che operano sul territorio comunale;

RITENUTO di dover intervenire per stabilire la durata degli eventi e gli orari

limite per lo svolgimento delle attività di intrattenimento musicale nelle aree pubbliche anche per le attività commerciali per le quali l'attività di diffusione della musica si connota come complementare e sussidiaria all'attività di somministrazione;

RITENUTO, di consentire per il periodo dal 16 luglio al 06 settembre 2026 di protrarre l'orario degli spettacoli musicali **fino alle ore 01:30** del giorno successivo, nel rispetto della normativa vigente in materia, **in tutte le aree del territorio comunale**;

VISTI

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *"Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"* e il suo Regolamento di cui al R.D. 06 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
- il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, *"Norme in materia ambientale"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;
- il D.P.C.M. 16 aprile n. 215, *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*;
- la Legge Regionale n. 3 del 12.02.2002, *"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"*;
- l'art. 181 del Decreto-Legge 19.05.2020, n. 34 *"Decreto Rilancio"*;
- il Decreto Legislativo n. 267, 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

DISPONE

DI CONSENTIRE LA PROTRAZIONE DELL'ORARIO DEGLI INTRATTENIMENTI MUSICALI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, FINO ALLE ORE 01:30 DEL GIORNO SUCCESSIVO IN TUTTE LE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE DALLA DATA DEL 16 LUGLIO 2026 FINO AL 06 SETTEMBRE 2026;

Gli Agenti di Polizia Locale e la Stazione C.C. sono incaricati di vigilare sulla puntuale osservanza della presente ordinanza.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporterà la violazione dell'art. 650 c.p., con applicazione delle relative sanzioni previste in merito.

AVVERTE

che, avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale – Puglia,

alternativamente, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio e negli altri luoghi pubblici, sia inserita sul sito internet del Comune stesso: www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it e trasmessa a:

- Prefettura di Foggia - protocollo.preffg@pec.interno.it;
- Stazione C.C. di Casalnuovo Monterotaro - tfg24367@pec.carabinieri.it;
- Alla Polizia Locale - Sede -

SINDACO

f.to Ing. Noe` ANDREANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 384)

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 14/07/2026.

addì 14/07/2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Celestino PISANI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì, 14/07/2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Celestino PISANI